

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POËT, ATTAGUILE BANFI, FORMA, GIANCANE, LOMBARDI, MAIER e SALARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

Proroga delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — Al 31 dicembre 1967 scadranno le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, con le relative e successive modifiche ed integrazioni.

Il complesso dei benefici tributari dipendenti dalle citate disposizioni di legge venne globalmente prorogato fino alla suddetta data del 31 dicembre 1967 in forza dei seguenti provvedimenti:

- legge 16 aprile 1954, n. 112;
- legge 27 gennaio 1955, n. 22;
- legge 15 marzo 1956, n. 166;
- legge 27 dicembre 1956, n. 1416;
- legge 10 dicembre 1957, n. 1218;
- legge 2 febbraio 1960, n. 35,

mentre, fra le modifiche ed integrazioni relative, particolare rilievo hanno quelle previste dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1493.

Al 31 dicembre 1967 scadranno pure le riduzioni dell'imposta di registro previste dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e già prorogato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Al 31 dicembre 1968 per i fabbricati non ultimati entro tale data, scadrà — come previsto dall'articolo 43 del succitato decreto-legge n. 124 del 1965 — l'esenzione venticinquennale dall'imposta erariale sui fabbricati.

Il coincidere dei predetti eventi negativi in un settore, come quello edilizio, che, dopo una crisi grave e preoccupante, sta risalendo faticosamente la china della sfavorevole congiuntura, rischia di compromettere nuovamente l'equilibrio di una situazione ancora fragile, incerta e delicata. È infatti chiaro che l'aumento degli oneri fiscali avrebbe come immediata conseguenza di scoraggiare gli acquirenti, e soprattutto quelli appartenenti alle categorie meno abbienti, che hanno invece maggior bisogno di aiuto e di sostegno da parte dello Stato.

Devesi ancora rilevare che i vari provvedimenti di legge fin qui realizzati in materia edilizia ed urbanistica non hanno ancora potuto pienamente raggiungere le finalità di incentivo che si proponevano, e che la stessa recente legge urbanistica ponte — pur generalmente considerata come componente positiva dell'ordinata ripresa dell'attività edilizia anche per i benefici effetti che, attraverso i suoi strumenti, essa produrrà inevi-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabilmente sul costo delle aree — sta attraversando la inevitabile difficile fase interpretativa.

Altro argomento di rilievo a favore del presente disegno di legge risiede, a parere dei proponenti, nella considerazione che al 1° gennaio 1970 — secondo previsioni assai fondate in relazione alla fase avanzata del disegno di legge in materia — dovrà entrare in vigore il complesso normativo che va sotto il nome di « Riforma tributaria ». Non sarebbe equo, a nostro avviso, ripristinare, e solo per due anni, quel regime normale di tassazione, che è stato ininterrottamente e per venti anni sostituito dal regime speciale, che, con il presente disegno di legge, si intende appunto di prorogare. A ciò si aggiun-

ga la considerazione che alcune agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro relative a costruzioni iniziate prima del 31 dicembre 1967, esercitano la loro efficacia ed influenza successivamente a tale data, il che fa ancora maggiormente risaltare la disparità di trattamento che deriverebbe, a sfavore delle costruzioni iniziate dopo il 31 dicembre 1967, dalla decadenza dei benefici in esame al termine attualmente stabilito dalla legge.

Per questi concorrenti motivi di ordine economico, sociale e giuridico, i proponenti esprimono la speranza e la fiducia che il loro disegno di legge possa trovare il consenso del Parlamento ed essere tempestivamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, con le successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Sono ugualmente prorogati al 31 dicembre 1969, il termine di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e già prorogato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il termine di cui all'articolo 43 del detto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.